CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

Art. 5

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge il Governo nominera' le Commissioni di cui al precedente articolo, alle quali i danneggiati dovranno presentare le loro domande nel termine di un anno.

Con Reale decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla nomina delle Commissioni, saranno indicate le norme da seguirsi sia per lo accertamento dei fatti esposti nelle dimande, sia per la attribuzione dei compensi.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it